



COMUNE DI ALFANO

Provincia di Salerno

Prot. N° 1108/2024

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DELLA FIERA DENOMINATA "FIERA DI SANTA SOFIA"

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- ▶ il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4.4 della l. 15 marzo 1997, n. 59;
- ▶ la legge regionale N° 1/2000;
- ▶ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13-02-2015 con la quale viene istituita la fiera denominata "Fiera di Santa Sofia", ed in esecuzione della stessa;

RENDE NOTO

è indetto un bando pubblico, alla presente allegato, per il rilascio temporaneo dell'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio temporaneo in occasione della fiera denominata "Fiera di Santa Sofia" che si terrà in Alfano il giorno **14 maggio 2024**, per complessivi 55 stalli, ubicati come da planimetrie allegate, suddivisi in N° 3 settori, come di seguito riportati:

AL: destinato alla vendita esclusiva di prodotti alimentari, Piazza Cav. Giovanni Greco, Piazza Combattenti (Area adiacente Chiesa San Nicola di Mira fino alla strettoia del palazzo baronale);

NAL: destinato alla vendita di prodotti non alimentari, Via Croce, Piazza Combattenti (Piazza Zermatt);

AUA: destinato alla vendita di prodotti di antiquariato, usato e artigianato, Piazza Umberto I°;

Gli operatori dovranno osservare il seguente orario di vendita: dalle ore 08:00 alle ore 15:00.

Le aree assegnate potranno essere occupate a partire dalle ore 06:00 e potranno essere liberate non prima delle ore 15:00;

Dalla residenza Municipale, 04 aprile 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
geom. Pietro Detta

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/93)

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DELLA FIERA DENOMINATA "FIERA DI SANTA SOFIA"

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. E' Istituita la fiera in onore di Santa Sofia, che si terrà in Alfano annualmente nel giorno 14 del mese di Maggio, evento già programmato all'art. 33 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di G.C. N° 42 del 12/03/2004;
2. Le modalità di svolgimento della fiera di Santa Sofia è disciplinato dal Regolamento approvato con delibera consiliare N° 03 del 13-02-2015 esecutiva ai sensi di legge;
3. L'esercizio delle attività nell'ambito della fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dal Regolamento della fiera di Santa Sofia e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
4. L'evento in oggetto è aperto a tutti gli operatori in possesso di Autorizzazioni per il Commercio su Aree Pubbliche;
5. La fiera sarà divisa in aree settoriali:
 - a) *per la vendita di prodotti alimentari*
 - b) *per la vendita di prodotti non alimentari*
 - c) *antiquariato / usato / artigianato*

ART. 2 – GIORNATA, UBICAZIONE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. L'evento fieristico si svolgerà nel territorio del Comune di Alfano annualmente nel giorno 14 del mese di Maggio.
2. Sarà ubicata nelle seguenti aree pubbliche:
 - Via Croce;
 - Piazza Cav. Giovanni Greco;
 - Piazza Umberto I°;
 - Piazza Combattenti:
 - Area Adiacente Chiesa San Nicola di Mira;
 - Piazza Zermatt
3. Gli operatori osserveranno il seguente orario di vendita: dalle ore 08:00 alle ore 15:00.
4. Le aree assegnate potranno essere occupate a partire dalle ore 06:00 e potranno essere liberate non prima delle ore 15:00;
5. Per ragioni di viabilità e organizzazione logistica inoltre gli operatori dovranno rispettare gli orari che saranno prescritti all'assegnazione delle aree;
6. La delimitazione dell'area fieristica e l'individuazione dei singoli posteggi saranno suscettibili di variazione in qualsiasi momento precedente lo svolgimento della fiera, per comprovate ragioni di viabilità, ordine pubblico o altro, da individuarsi a cura dell'Amministrazione Comunale o degli operatori comunali addetti alla stessa.
7. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo;

ART. 3 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA

La manifestazione sarà svolta nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere assicurato il decoro delle strutture utilizzate per la vendita;
2. Deve essere assicurato il mantenimento del decoro delle aree in cui si svolgeranno gli eventi fieristici, con particolare riferimento al posteggio assegnato e aree contigue;
3. Ciascun espositore/venditore sarà responsabile della sicurezza delle attrezzature e degli impianti allocati nella propria area espositiva;
4. Ciascun operatore deve collocare gli oggetti all'interno del posto assegnato; non può lasciare l'area assegnatagli prima dell'orario di partenza previsto dal presente regolamento; ha l'obbligo di ripulire a fine giornata lo spazio assegnato; non può effettuare commercio itinerante nell'area di mercato;
5. Le autorizzazioni devono essere presenti presso il posto di vendita e mostrate ad un eventuale controllo delle Autorità competenti;

6. E' fatto divieto agli operatori di dividere il proprio posteggio con altri commercianti sprovvisti della relativa concessione;
 7. I posteggi dovranno essere occupati esclusivamente dall'assegnatario o dal suo rappresentante ai sensi della Legge. Sono assolutamente vietate le cessioni di posteggio o parti di esso, tra operatori o a terzi non legittimati;
 8. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno e molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'occupazione e per l'esercizio della concessione, sollevando il Comune di Alfano da qualsivoglia responsabilità al riguardo
- Si precisa che è facoltà dell'Amministrazione imporre nuove condizioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento della manifestazione fieristica.

ART. 4 - INFORMATIVA AI SOGGETTI/VENDITORI PARTECIPANTI

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento concessorio, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo agli operatori;
2. Il concessionario è tenuto a salvaguardare e custodire il sito sul quale insiste la propria postazione nonché all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza, con particolare riferimento agli eventuali impianti di illuminazione (la cui disciplina è, in generale, contenuta nel decreto ministeriale n. 37/2008) allestiti a proprio carico che dovranno essere corredati, ove occorra, delle previste certificazioni di conformità;
3. in caso di danneggiamento dell'area, l'assegnatario è tenuto al ripristino dello status quo ante a propria cura e spese;
4. il danneggiamento e/o il mancato ripristino dell'area comporterà l'azione per il risarcimento dei danni.

ART. 5 - TARIFFE

Le tariffe saranno calcolate seguendo i seguenti criteri:

La tariffa **T** per ogni area occupata sarà stabilita dalla seguente formula: $T = \chi + \gamma$ - dove
 χ "indice di base" : Valore uguale e costante per tutte le aree di posteggio previste pari a **€. 5,00**
 γ "indice di superficie" : Espresso in € e ottenuto dal prodotto della superficie occupata
 (espressa in metri quadri) per il valore fisso €. 0,10.

Sono esonerati dal pagamento delle tariffe di cui al presente articolo, gli operatori agricoli che vendono direttamente al consumatore finale i prodotti realizzati in proprio, e i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale;

Gli indici, di cui sopra, formanti la tariffa, potranno essere variati di anno in anno con apposito atto giuntale;

ART. 6 - AREE INDIVIDUATE E SETTORI COMMERCIALI

La superficie dei posteggi da assegnarsi ai sensi è suddivisa in tre settori:

1. **AL**: destinato alla vendita esclusiva di prodotti alimentari, Piazza Cav. Giovanni Greco, Piazza Combattenti (Area adiacente Chiesa San Nicola di Mira fino alla strettoia del palazzo baronale);
2. **NAL**: destinato alla vendita di prodotti non alimentari, Via Croce, Piazza Combattenti (Piazza Zermatt);

3. **AUA**: destinato alla vendita di prodotti di antiquariato, usato e artigianato, Piazza Umberto I°;
 Sarà riservata ai produttori agricoli e ai soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, un'area adiacente quella dei prodotti alimentari, non identificata da postazioni di vendita, tra la Piazza Cav. Giovanni Greco, l'area adiacente Chiesa San Nicola di Mira e fino alla Piazza Zermatt, gli stessi sono esonerati dal presentare domanda e verranno collocati nella mattina della fiera, dagli addetti alla stessa, sulla base della quantità di prodotti da esporre.

ART. 7 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione alla Fiera dovrà essere redatta seguendo lo schema allegato "A" e presentata agli sportelli del Comune di Alfano o a mezzo pec, entro e non oltre **il giorno 04**

maggio 2024 ore 12:00, le domande che perverranno in ritardo saranno prese in considerazione solo per i posti rimasti non assegnati ed in ordine cronologico di arrivo;

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. Il Comune si riserva la facoltà di accertare il possesso, da parte di ogni richiedente, dei requisiti richiesti e dichiarati e, in relazione a ciò, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione degli stessi per difetto dei requisiti prescritti.
4. La presentazione della domanda di partecipazione non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale ad effettuare la Fiera stessa.
5. Per motivate esigenze l'Amministrazione Comunale si riserva facoltà di modificare la data di svolgimento della fiera senza pregiudizio alcuno per i richiedenti le cui domande saranno ritenute valide.
6. Sono ammesse a regolarizzazione le imperfezioni ed omissioni contenute nella domanda di partecipazione, purché diverse da quelle di seguito indicate:
Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:
 - a) l'omissione nella domanda del cognome e/o del nome del richiedente;
 - b) la mancanza della sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e/o la mancanza del documento di identità del sottoscrittore allegato alla domanda di partecipazione;

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà redatta, per le richieste pervenute nei termini prescritti, fino ad esaurimento dei posteggi disponibili, basandosi sui criteri in seguito riportati:

1. Sarà garantito il diritto di prelazione ai soggetti partecipanti al presente bando titolari di attività commerciali ubicate all'interno del territorio comunale o residenti nel Comune di Alfano;
 - a. A parità di diritto prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda agli uffici del Comune di Alfano. Tale criterio farà fede esclusivamente al numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della ricezione;
2. Sarà garantito il diritto di prelazione ai soggetti partecipanti al presente bando titolari di Convenzioni annuali per il mercato settimanale stipulate con il Comune di Alfano;
 - a. A parità di diritto prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda agli uffici del Comune di Alfano. Tale criterio farà fede esclusivamente al numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della ricezione;
3. I soggetti partecipanti non titolari di Convenzioni annuali per il mercato settimanale stipulate con il Comune di Alfano, saranno inseriti in graduatoria seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Tale criterio farà fede esclusivamente al numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della ricezione.

L'elenco dei posteggi da assegnare sarà posto in visione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Alfano.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune di Alfano nella data di assegnazione dei posteggi.

L'assegnazione dei posti avverrà entro il 10 maggio 2024, e sarà comunicata anticipatamente ai richiedenti via fax, e-mail, Pec o telefonicamente ai recapiti indicati nella richiesta;

A seguito di assegnazione, i partecipanti assegnatari del posteggio, **verseranno gli importi dovuti**, di cui all'art. 5, in contanti all'Agente di Polizia Locale addetto;

L'attribuzione dei posti agli spuntisti nel giorno della fiera è regolata dall'art. 9 del presente regolamento;

E' fatto divieto di qualsiasi forma di vendita itinerante nelle aree occupate dalla Fiera.

ART. 9 – CRITERI E MODALITA' DELLA SPUNTA

L'assegnazione agli spuntisti dei posteggi liberi dai concessionari per motivi vari (assenza per malattia, motivi personali, ecc.) avviene nel rispetto dei criteri stabiliti per le tipologie Merceologiche, sulla base dell'ordine cronologico di richiesta formulata dagli stessi all'operatore di Polizia Locale incaricato dell'assegnazione di tali spazi;

Gli spuntisti che intendono installarsi nella fiera attendono con le rispettive attrezzature all'esterno della stessa, ed in modo da non intralciare il normale traffico veicolare:

L'Agente di Polizia Locale addetto, constatato, che nell'orario comunicato all'assegnatario per l'occupazione dello stallo, lo stesso non risulta presente, procede all'assegnazione secondo i criteri suindicati;

Il neo assegnatario versa nelle mani dell'Agente di Polizia Locale l'importo in contanti relativo alla Tariffa come all'art. 5 del presente indicato;

A versamento effettuato l'Agente di Polizia Locale addetto consegna una ricevuta all'assegnatario, nella quale sono riportati l'importo versato ed il posteggio assegnato.

Allegati:

- ▶ *allegato A (modello domanda);*
- ▶ *Planimetria ubicazione stalli Fiera Santa Sofia;*